



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE


## DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio

*Servizio infrastrutture, attività produttive, territorio, ambiente, attività culturali e tutela dei diritti della persona*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0025136 P-4.8.2.8  
del 13/12/2012



7404313

Alla cortese attenzione di

- Anna Spina Prima Persona Molise
- Gianluigi Ciamarra Comitato Nazionale del Paesaggio-Sezione Molise
- Gabriella Di Rocco SIPBC Sezione Molise

Oggetto: Regione Molise – Istanza per l'autorizzazione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di un impianto eolico della potenza di 36 MW in agro del Comune di Santa Croce di Magialno – Art. 14-quater, comma 3. legge 241/1990.

Si fa riferimento alla comunicazione a firma delle SS. LL. concernente l'oggetto, indirizzata anche all'Ufficio scrivente, recante la data dell'11 dicembre 2012, e pervenuta a mezzo posta elettronica il medesimo giorno. In tale nota si legge che "La Rete delle Associazioni e dei Comitati del Molise contro l'eolico selvaggio, esprime fermo e totale dissenso avverso la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo in ordine al provvedimento di autorizzazione in favore di un impianto eolico in agro del Comune di Santa Croce di Magliano". Nella stessa lettera si afferma che, pur avendo il Consiglio di Stato con sentenza definitiva del 17.05.2012 (*rectius* 17.04.2012) bocciato il progetto di installazione di un impianto eolico, accogliendo la posizione del Ministero dei Beni Culturali, avverso questa decisione sarebbe stato promosso un contenzioso ex-art. 14 quater Legge 241/1990 innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel mese di luglio da un dirigente della Regione Molise.

Le SS.LL. rilevano, inoltre, che "ciò che colpisce è la rapidità con cui il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo di Palazzo Chigi, ha completato un'istruttoria a vantaggio delle aziende interessate a installare pale eoliche in opposizione al Ministero dei Beni Culturali e a valle di una sentenza definitiva di diniego del Consiglio di Stato" e concludono con un appello "perché il Consiglio dei Ministri non accolga la proposta del Dipartimento di Palazzo Chigi".

Al riguardo occorre in primo luogo segnalare che il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo non esercita alcun potere decisionale in relazione alle questioni inoltrate al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3. legge 241/1990.

Si riporta per comodità di consultazione il testo della norma richiamata: "Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

## DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

*legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".* A tal proposito si precisa che con la sentenza della Corte costituzionale n. 179 dell'11 luglio 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1<sup>a</sup> Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 29 del 18-7-2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato articolo 14 quater, L. 241/90, comma 3 nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, "il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate". La Consulta pertanto non "ha sancito la cassazione dell'art. 14 quater della Legge n. 241/1990" come affermato nella parte finale della nota cui si risponde, ma si è pronunciata sull'illegittimità solo della parte dello stesso sopra riportata.

Come si evince dal dettato legislativo, è il Consiglio dei Ministri che, entro sessanta giorni dalla rimessione da parte dell'amministrazione procedente, assume la delibera. Il ruolo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo è da riferire unicamente alla necessaria istruttoria, nell'ambito della quale si procede all'esame delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi nonché dagli altri soggetti interessati, all'acquisizione di chiarimenti sui fatti e sulle ragioni che hanno determinato le posizioni stesse, all'esame di ogni documentazione pervenuta in materia e a ogni utile approfondimento della questione, per sottoporre al Consiglio dei Ministri un fascicolo il più possibile completo e consentire al medesimo di poter addivenire a una deliberazione basata sulla necessaria valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Gli esiti dell'istruttoria sono esposti in una relazione, corredata dalla relativa documentazione e improntata alla massima imparzialità.

In sede di delibera, il Consiglio dei Ministri può far riferimento e condividere le motivazioni espresse da una o più delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure assumere altre deliberazioni, in esito alla già richiamata comparazione tra gli interessi coinvolti ovvero disporre l'espletamento di ulteriori adempimenti istruttori.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

## DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Nel caso del progetto richiamato in oggetto, presso questo Dipartimento, si sono tenute tre riunioni di coordinamento al fine di avviare, con le Amministrazioni competenti, il consueto approfondimento istruttorio sui presupposti e sull'oggetto della richiesta di rimessione al Consiglio dei Ministri, di cui alla nota della Regione Molise n. 2762312 del 13 luglio 2012.

Il suddetto approfondimento istruttorio non è, peraltro, da ricondurre a *“una procedura straordinaria di contenzioso”* o *“ricorso”* innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma al già richiamato disposto dell'articolo 14-quater comma 3, della legge 241/1990.

Per completezza informativa, si rammenta che l'applicazione di tale procedura al caso in esame è stata affermata dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n.3039 /2012 del 17 aprile 2012, depositata il 23 maggio 2012 (citata dalle SS.LL.), nella quale, ai sensi dell'articolo 14-quater, il parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici viene definito come un *“parere qualificato”* che la competente Autorità è tenuta a esprimere in sede di Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento unico ex D.L.gs. 387/2003 e si evidenzia che tale parere non può essere superato nella stessa sede come avviene per gli interessi non sensibili ex articolo 14-ter. Secondo tale sentenza la Regione Molise avrebbe dovuto rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, organismo terzo e di superiore livello rispetto alla Regione.

Per quanto in precedenza esposto risulta, pertanto, errata l'asserzione delle SS.LL. circa l'assunzione di una *“decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo in ordine al provvedimento di autorizzazione in favore di un impianto eolico in agro del Comune di Santa Croce di Magliano”* essendo ogni decisione di esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri.

L'affermazione circa la rapidità con cui il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo avrebbe completato un'istruttoria, a vantaggio delle aziende interessate a installare pale eoliche in opposizione al Ministero dei Beni Culturali, è destituita da ogni fondamento: infatti il termine ordinariamente previsto dal legislatore è pari a 60 giorni. Nel caso in esame l'istruttoria ha impiegato un lasso di tempo di gran lunga superiore, in quanto dall'istanza di rimessione, pervenuta il 19 luglio 2012, sono trascorsi circa cinque mesi. Tale periodo si è reso necessario per gli approfondimenti istruttori connessi alla complessità della questione e per tentare di individuare una soluzione condivisa tra le amministrazioni interessate per la tutela del pubblico interesse. Non si comprende, pertanto, quale vantaggio ne abbiano potuto trarre le aziende interessate.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di aver chiarito definitivamente il ruolo meramente istruttorio del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO  
(Anna Gargano)